

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4077

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999

—————

Modifica all’articolo 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti operazioni di polizia ed inchieste giudiziarie hanno portato alla scoperta di un ampliamento e di un'intensificazione del già allarmante fenomeno dei traffici illeciti di droga, di sigarette, di armi, di clandestini.

In particolare, dall'inizio della crisi balcanica le forze dell'ordine hanno potuto verificare come, con sempre maggior preoccupante frequenza, potenti scafi salpino da porti montenegrini e albanesi per approdare sulle coste pugliesi con carichi umani e di merci.

I flussi di clandestini fanno poi registrare la presenza sempre crescente di minori non accompagnati da genitori, con il conseguente fondato sospetto di un emergente «traffico di bambini», che potrebbe nascondere l'odioso fenomeno degli abusi sessuali su minori, oltre che delle adozioni e commercio di organi.

Sono state, altresì, aperte inchieste sull'esistenza di traffici d'armi, che sarebbero destinate all'esercito per la liberazione nazionale del Kosovo (UcK).

Da parte delle stesse forze dell'ordine e, in particolare, dei vertici nazionali della Guardia di finanza, è stati fatti osservare la scarsa efficacia sul piano preventivo e repressivo della disciplina urgente in materia di sequestro, confisca e vendita delle imbarcazioni adoperate per i sopra menzionati traffici illeciti.

È stato, fra l'altro, fatto rilevare come molto spesso le imbarcazioni sequestrate nel corso delle relative operazioni e poi definitivamente confiscate, vengano riacquistate all'asta da prestanome delle stesse organizzazioni criminali o di organizzazioni «affiliate».

In altre parole, ciò che è uscito dalla porta rientra dalla finestra.

Il che avviene perchè, pur in presenza di disposizioni speciali, quali quelle contemplate dall'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di operazioni antidroga, la cui applicabilità è stata estesa ai reati d'immigrazione clandestina con l'articolo 10, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40, non vi è, poi, nella disciplina generale che regola la vendita e la distruzione delle cose confiscate, un'apposita previsione che consenta, nei casi dei beni mobili in questione che non abbiano avuto una delle assegnazioni per legge (amministrazioni pubbliche o enti privati), sempre e comunque la distruzione.

L'articolo 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, infatti, prevede al secondo comma la distruzione delle cose confiscate solo nell'ipotesi in cui «la vendita non è opportuna».

Da qui l'esigenza di prevedere, mediante un comma aggiuntivo, un'ipotesi, per così dire, di «inopportunità» della vendita *iuris et de jure* tutte le volte in cui il bene confiscato sia un bene mobile iscritto in pubblico registro, una nave, un'imbarcazione, un natante, un aeromobile utilizzato per uno degli anzidetti traffici illeciti e che non abbia avuto una assegnazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È sempre disposta dal giudice la distruzione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, delle navi, delle imbarcazioni, dei natanti, degli aeromobili sequestrati in relazione a traffici illeciti di droga, di armi, di sigarette o di clandestini, che non abbiano potuto avere per qualsiasi motivo un'assegnazione in favore della pubblica amministrazione o di enti ed associazioni beneficiari per legge».

